

Codice A1700A

D.D. 14 dicembre 2023, n. 1129

Reg. (UE) n. 1139/2021. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027. Approvazione dello schema di Convenzione per l'espletamento delle funzioni di organismo intermedio della funzione contabile per il PO FEAMPA 2021-2027.



ATTO DD 1129/A1700A/2023

DEL 14/12/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1139/2021. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027. Approvazione dello schema di Convenzione per l'espletamento delle funzioni di organismo intermedio della funzione contabile per il PO FEAMPA 2021-2027.

visto il Regolamento (UE) n.1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021/2027) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

visto il Regolamento (UE) n. 1060/2021, ed in particolare l'art. 71 secondo cui:

- “... lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma.”
- “Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit”.
- “L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.”

Visto il D.M. n. 667224 del 30/12/2022 con il quale sono state designate le Autorità di Gestione, Contabile e di Audit del Programma FEAMPA ITALIA 2021- 2027.

Visto il Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027.

Preso atto che il suddetto Accordo Multiregionale definisce le modalità di delega di Funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità Contabile alle Regioni e alle Province autonome, nonché il riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome, e le competenze dell'Autorità

di Gestione e degli OO.II. in ordine agli interventi previsti.

Vista la determinazione dirigenziale n. 749 del 23/09/2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo ha individuato, tra l'altro, l'Autorità di Certificazione O. I. del FEAMPA 2021-2027 all'interno della propria struttura, e designato i funzionari ad essa afferenti.

Considerato che è stato predisposto dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di Autorità di Certificazione del PO FEAMPA a livello nazionale, lo schema del testo di Convenzione, che definisce formalmente i compiti delegati all'Amministrazione regionale in qualità di Organismo Intermedio e gli obblighi reciprocamente assunti con la firma della Convenzione stessa.

Visto lo schema di convenzione per l'espletamento delle funzioni di organismo intermedio della funzione contabile per il PO FEAMPA 2021-2027, trasmesso da Agea - Autorità contabile FEAMPA agli Organismi Intermedi dell'AdC del FEAMPA in data 24/11/2023 prot. n.88182, agli atti del Settore A1708D - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, e autorizzare il Responsabile dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Contabile regionale del PO FEAMPA, dottor Riccardo Brocardo a provvedere alla stipula della Convenzione medesima.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1- 4046, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- DGR 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. 2.12.2022, n. 38-6152 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";

- D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023", e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

determina

- di approvare lo schema di Convenzione tra l'Autorità di Certificazione nazionale e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Contabile del PO FEAMPA 2021-2027 della Regione Piemonte, per lo svolgimento delle attività di certificazione delle spese e le procedure di rimborso imputate al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto che eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale dell'allegato schema di convenzione potranno essere concordate tra le parti senza necessità di riapprovazione;

- di autorizzare il Responsabile dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Contabile regionale del PO FEAMPA 2021-2027, dottor Riccardo Brocardo, a provvedere alla stipula della convenzione medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. 33/2016 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. FEAMPA_CONVENZIONI_OOII_AC_20112023.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE

PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

DI ORGANISMO INTERMEDIO DELLA

FUNZIONE CONTABILE

PER IL PO FEAMPA 2021-2027

TRA

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), codice fiscale n. 06234661004, rappresentata dal dott. Cosimo Benini dirigente dell'Ufficio Aiuti Nazionali e FEAD, nato a Roma il 30/08/1974 in qualità di Responsabile pro-tempore dell'Autorità Contabile del PO FEAMPA 2021-2027, elettivamente domiciliato ai fini della presente Convenzione presso gli uffici della stessa con sede in via Palestro 81, Roma,

E

l'Organismo Intermedio dell'Autorità Contabile del PO FEAMPA 2021-2027 della Regione Piemonte codice fiscale n. 80087670016 rappresentato, ai fini del presente atto, dal dott. Riccardo BROCARDO in qualità di referente pro-tempore di detto Organismo, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di Piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino.

di seguito denominati anche le Parti,

PREMESSO CHE

- 1) il D. Lgs. 21 maggio 2018 n. 74 concerne la “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 28 luglio 2016, n.154”;
- 2) il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 dicembre 2022, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- 3) il Regolamento generale (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e dispone che il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continui ad applicarsi solo ai programmi operativi e alle operazioni sostenuti dal FESR, dal Fondo social europeo, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in tale periodo;
- 4) il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- 5) l’articolo 69 paragrafo 1 del suddetto Regolamento (UE) n. 1060/2021 indica che gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI;
- 6) l’allegato XI del Regolamento (UE) 1060/2021 stabilisce i Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione;
- 7) l’allegato XVI del Regolamento (UE) 1060/2021 reca la Descrizione del Sistema di gestione e controllo;
- 8) conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 71 del suddetto Regolamento (UE) n. 1060/2021, lo Stato membro individua per ciascun programma un’autorità di gestione e un’autorità di audit; se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall’autorità di gestione in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2 dello stesso

regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma;

- 9) conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 72 del suddetto Regolamento (UE) n. 1060/2021 lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 76 all'autorità di gestione o ad un altro organismo;
- 10) l'articolo 71 paragrafo 3 del citato Regolamento (UE) n. 1060/2021 prevede che l'autorità di gestione possa individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto;
- 11) l'articolo 76 paragrafo 1 del suddetto Regolamento (UE) n. 1060/2021 disciplina la funzione contabile;
- 12) il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 reca la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- 13) la Commissione, con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 finale del 15 luglio 2022, ha approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- 14) il Programma FEAMPA 2021/2027, elaborato in conformità al disposto dell'articolo 21 del Reg. UE 2021/1060 è stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022) 8023 finale del 3 novembre 2022;
- 15) l'atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome reca la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;
- 16) il Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

- 17) l'Accordo Multiregionale disciplina l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 al fine di garantire omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del citato Programma e assicurare il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;
- 18) l'articolo 3 par. 1 dell'Accordo Multiregionale rubricato *“Tavolo Istituzionale”* prevede tra le funzioni di quest'ultimo *i) la condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Nazionale FEAMPA; ii) la definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione; iii) l'analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA e l'individuazione di proposte per la loro risoluzione; iv) l'elaborazione e relativa approvazione dei criteri di ammissibilità; v) la proposta dei criteri di selezione;*
- 19) l'articolo 3 par. 3 dell'Accordo Multiregionale rubricato *“Modalità di delega di Funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità Contabile alle Regioni e alle Province autonome”* prevede, tra l'altro, che *“su mandato dell'Autorità contabile, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi Intermedi, possono svolgere le funzioni ad esse delegate”* e che *“la convenzione di delega da sottoscrivere tra AC e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa”*;
- 20) con D.M. n. 0667224 del 30/12/2022 sono state designate le Autorità di Gestione, Contabile e di Audit del Programma FEAMPA ITALIA 2021- 2027;
- 21) il citato D.M. prot. n. 0667224 del 30/12/2022, incardina l'Autorità Contabile del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027 nell'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale (OP) dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- 22) con la delibera del Direttore di AGEA n.17 del 31 maggio 2023, recante *“riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello generale e non generale dell'Agea – attuazione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e della delibera n. 5 del 7 marzo*

- 2023 – modifiche ed integrazione alla delibera n. 13 del 5 maggio 2023”, sono stati riorganizzati gli uffici dirigenziali non generali dell’AGEA;
- 23) con Determinazione del Direttore dell’Organismo Pagatore di AGEA n. 7 del 3 agosto 2023, il dott. Cosimo Benini è stato incaricato a dirigere l’Ufficio di livello dirigenziale non generale denominato “Aiuti Nazionali e FEAD” e a svolgere i compiti preposti in qualità di responsabile dell’Autorità di Certificazione del FEP/FEAMP/FEAMPA;
- 24) con il presente atto si intende delegare all’Organismo Intermedio della Regione/ Provincia Autonoma determinati compiti dell’Autorità Contabile previsti dall’ articolo 76 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, come specificato nella presente Convenzione;
- 25) l’attuazione e la gestione del FEAMPA sono svolte in Italia mediante il supporto del sistema informativo SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura presente sul portale Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che è un sistema a gestione centralizzata cui accedono le Autorità e gli OO.II. dalle stesse delegate;
- 26) l’Organismo Intermedio dovrà assicurare l’effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PN FEAMPA 2021/2027;
- 27) l’Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione dovrà operare sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché secondo le modalità e le tempistiche indicate nel proprio “Manuale Operativo”, predisposto sulla base del Manuale delle procedure adottato dall’Autorità Contabile;
- 28) in data 23 settembre 2022 con atto DD n. 749/A1700A/2022 il dott. Riccardo BROCARDI, quale dirigente della Direzione regionale Agricoltura e cibo – Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, è stato individuato Responsabile dell’Organismo Intermedio dell’Autorità Contabile per l’attuazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 2021/2027.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione e modalità della delega

1. L'Autorità Contabile (di seguito AC) delega all'Organismo Intermedio (di seguito O.I./AC o anche O.I.) che dichiara di accettare, l'esercizio di talune funzioni tra quelle previste dall'articolo 76 del Regolamento generale (UE) n. 1060/2021, secondo quanto specificato dall'articolo 3 della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici fra le Parti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Le funzioni sono esercitate dall'O.I., nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa con le Autorità del Programma Operativo.

Articolo 3

Funzioni delegate e responsabilità

1. L'O.I./AC, in base alla presente Convenzione esercita, per gli ambiti di propria competenza, le seguenti funzioni di cui all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 1060/2021:
 - a. elabora e trasmette all'AC le Proposte di Contabilizzazione delle spese nelle quali dichiara che, le stesse spese:
 - provengono da sistemi di contabilità affidabili;
 - sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) ovvero da Organismi Intermedi da quest'ultima delegati (OO.II./AdG);
 - b. garantisce l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle proposte di contabilizzazione e dei prospetti di bilancio, ai sensi del successivo art. 4 e nei limiti delle funzionalità messe effettivamente a disposizione da parte dell'Autorità di Gestione;

- c. garantisce di aver ricevuto informazioni adeguate dall'AdG ovvero dall'O.I./AdG in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
 - d. tiene conto, nel preparare le proposte di contabilizzazione, dei risultati di tutte le attività svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità, risultanti dal Registro Integrato dei Controlli e dei Recuperi alla data della Proposta di Contabilizzazione;
 - e. mantiene la contabilità informatizzata delle spese proposte per la contabilizzazione;
 - f. tiene una contabilità degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione al fine di assicurare che gli importi siano restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del Programma detraendoli dalla Domanda di Pagamento successiva.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente Convenzione, l'O.I. assicura che sia rispettato, in relazione alle attività svolte dall'O.I./AdG, il principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 71 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 3. L'O.I. garantisce la piena conformità della propria attività alla normativa comunitaria e nazionale pertinente, nell'ambito della propria responsabilità amministrativo-contabile e si impegna a svolgere le attività oggetto di delega conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità Contabile, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
 4. L'O.I. garantisce la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate;
 5. L'O.I. risponde delle conseguenze finanziarie eventualmente arrecate all'AC per fatti direttamente imputabili all'O.I. stesso, derivanti dal mancato adempimento della presente Convenzione.

Articolo 4

Accesso dell'O.I. al Sistema Informativo "SIPA"

1. L'O.I. utilizza le apposite funzionalità fornite dal Sistema Informativo della Pesca e Acquacoltura (SIPA), reso disponibile dall'AdG in ambito SIAN, previa opportuna regolamentazione e profilatura delle utenze.
2. L'O.I. si impegna al corretto utilizzo di dette funzionalità per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla presente Convenzione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'AC.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto della veridicità delle operazioni svolte all'interno del SIPA, nonché della loro conformità alla normativa europea e nazionale ai fini della contabilizzazione delle spese da imputare al FEAMPA.
4. In caso di forza maggiore, segnatamente di difettoso funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati o di interruzione della connessione, l'O.I. può trasmettere all'AC i documenti previsti al successivo articolo 6 con modalità alternative, tra le quali anche il supporto cartaceo; una volta cessata la causa di forza maggiore, gli O.I. assicurano la tempestiva registrazione dei citati documenti nel sistema informativo.
5. L'AC si impegna, di concerto con l'AdG, a promuovere le necessarie attività di aggiornamento e sviluppo del SIPA e le correlate iniziative formative a favore dell'O.I. ai fini dell'utilizzo del sistema.

Articolo 5

Adozione e aggiornamento delle Procedure dell'O.I

1. L'AC riceve e valida, preventivamente alla prima Proposta di Contabilizzazione, il Documento descrittivo delle procedure ovvero il Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio della Funzione Contabile.
2. La procedura di validazione di cui al comma 1 è effettuata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare il Documento descrittivo a seguito di modifiche intervenute nella normativa europea e nazionale di riferimento ovvero in base alle esigenze organizzative e procedurali interne.
3. La verifica di cui sopra è ripetuta almeno annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, anche in assenza di modifiche normative e/o procedurali, al fine di attestare la validità e l'aggiornamento del Documento.

4. Della validazione iniziale e della revisione annuale viene mantenuta traccia documentale, attraverso apposito verbale conservato agli atti dell'AC e riportato nell'attestato annuale prodotto dall'O.I. ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

Articolo 6

Compiti dell'O.I.

1. L'O.I. adotta un documento descrittivo delle procedure ovvero il Manuale delle procedure attuative secondo il modello fornito dall'Autorità Contabile.
2. Ai fini dell'attuazione operativa della presente Convenzione, l'O.I. dovrà operare sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale, nonché secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Sistema di Gestione e Controllo del FEAMPA (Si.Ge.Co.) e nel documento descrittivo delle funzioni e delle procedure oltre che nelle correlate procedure attuative o nelle specifiche indicazioni fornite dall'AC.
3. L'O.I. si impegna a consentire l'effettuazione:
 - a. dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale e ad adottare gli eventuali interventi correttivi;
 - b. delle verifiche relative al rispetto della delega conferita con la presente convenzione dell'adeguatezza dell'organizzazione, delle procedure adottate e dell'utilizzo del sistema informativo, secondo le modalità previste nell'ambito del Si.Ge.Co. e nelle correlate procedure attuative;
 - c. delle verifiche amministrativo-contabili su base documentale a campione sulle Proposte di contabilizzazione inviate, secondo le modalità previste nell'ambito del Si.Ge.Co. e nelle correlate procedure attuative.
 - d. dei controlli di revisione, anche diversi dalle attività di cui al presente comma, in relazione ai rapporti dell'Autorità di Audit redatti a seguito di attività svolta ai sensi dell'art. 77 par. 3 del regolamento (UE) n. 1060/2021;
4. L'O.I. produce entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento al periodo contabile concluso al 30 giugno del medesimo anno, una dichiarazione nella quale attesta:
 - a. di essere in grado di svolgere i compiti oggetto di delega;
 - b. la propria consistenza organica e ogni variazione avvenuta nel periodo contabile di riferimento;

- c. le azioni correttive intraprese a seguito di osservazioni derivanti dai controlli o di rapporti di audit di cui al comma 3 del presente articolo, formulate nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - d. gli esiti della prevista revisione annuale del Documento di cui al precedente art. 5, comma 3.
 - e. di aver esercitato le funzioni delegate dall'AC nel quadro del principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
5. L'O.I. si impegna a trasmettere, qualora richiesto dall'AC, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate ai sensi della presente Convenzione.
6. L'O.I. dell'AC adotta tutte le misure regolamentari e amministrative per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in conformità a quanto stabilito nel Si.Ge.Co., provvede tra l'altro a:
- a. elaborare ed inviare all'AC le Proposte di Contabilizzazione redatte in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Contabile e che riportano con riferimento al periodo contabile gli importi di spesa da contabilizzare tenendo conto degli audit dell'AdA, della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, nonché degli esiti delle verifiche dell'AdG, dell'OI/AdG e dell'AC relative alle spese dichiarate durante l'anno contabile di riferimento, come risultanti dal Registro Integrato dei Controlli e dei Recuperi alla data della Proposta di contabilizzazione;
 - b. validare le Proposte di Contabilizzazione nel Sistema informativo SIPA, inviando contestualmente l'originale della citata Proposta all'AC ai fini del successivo inoltro da parte della AC della domanda di pagamento intermedio e della domanda finale di pagamento intermedio di cui all'articolo 91 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - c. collaborare con l'AC ad elaborare, su eventuale richiesta e secondo le modalità stabilite dall'AC stessa, i prospetti dei conti ai sensi dell'art. 98 del Regolamento (UE) n.1060/2021;
 - d. elaborare e trasmettere all'AC, secondo le tempistiche ed il formato definito nelle rispettive procedure, tutte le informazioni ed i dati necessari agli

- adempimenti previsti per le comunicazioni periodiche da inviare ai Servizi della Commissione;
- e. effettuare, secondo le tempistiche ed il formato definito nelle rispettive procedure, le verifiche sull'adeguatezza e completezza delle informazioni ricevute in merito alle operazioni inserite dall'O.I. dell'AdG nelle Dichiarazioni di Spesa;
 - f. astenersi, a fronte di non conformità ritenute non sanabili ovvero in assenza di esiti positivi delle azioni correttive eventualmente chieste dai soggetti controllori all'O.I./AdG, dall'inserire nella Proposta di Contabilizzazione (PdC) le spese ritenute non ammissibili ovvero, se le spese sono già state contabilizzate in una PdC, chiedere all'O.I./AdG di adottare i necessari provvedimenti amministrativi di rettifica e monitorare i correlati adempimenti.
7. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono altresì rese disponibili per corrispondere a richieste formulate da Istituzioni dell'Unione o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit.

Articolo 7

Compiti dell'Autorità Contabile

1. L'AC, in quanto responsabile della contabilizzazione delle spese imputate al programma, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione del sistema di gestione e controllo e delle procedure adottate dall'O.I. nonché il rispetto da parte dell'O.I. delle disposizioni della presente Convenzione.
2. L'AC informa l'O.I. sullo stato di avanzamento delle Proposte di Contabilizzazione presentate dall'O.I..
3. L'AC informa e rende partecipe l'O.I. circa l'avanzamento delle eventuali procedure di rettifica finanziaria afferenti operazioni di sua competenza.
4. L'AC si impegna a promuovere le necessarie attività di assistenza al fine di garantire all'O.I. le funzionalità del SIPA di cui all'art.4.
5. L'AC garantisce i flussi informativi relativi ai controlli svolti dall'AdA che impattano sulla spesa contabilizzata dall'O.I.
6. L'AC garantisce i flussi informativi relativi alle comunicazioni della Commissione europea, dell'AdG e di altri organismi in merito alle regole in materia di ammissibilità

delle spese, agli obiettivi annuali di spesa, alle previsioni sulle probabili domande di pagamento, nell'anno in corso e in quello successivo.

7. L'AC svolge un monitoraggio a livello di Organismi Intermedi sul rispetto della presente Convenzione tramite le procedure di vigilanza sulla delega, stabilite nel Si.Ge.Co. e nelle correlate procedure attuative.

Articolo 8

Durata della Convenzione e condizioni per l'avocazione, la revoca ed il recesso

1. La presente Convenzione è esecutiva per tutte le funzioni delegate sino alla chiusura del Programma FEAMPA 2021-2027 compreso il pagamento del saldo da parte della Commissione.
2. In caso di recesso ovvero di revoca ai sensi del successivo comma 3, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva e formale, in accordo con il principio di leale collaborazione di cui al successivo articolo 9, le Parti convengono di definire un termine di preavviso pari a 120 giorni per il recesso e di definire caso per caso, secondo un criterio di congruità, il termine per la diffida ad adempiere in caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento dell'O.I., decorso il quale i compiti delegati verranno avocati all'AC delegante.
3. In caso di avocazione dei compiti delegati, è facoltà del delegante disporre la revoca della delega, in relazione alla durata ed alla gravità degli inadempimenti.
4. Le Parti si riservano comunque la facoltà di risolvere in diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento dei relativi obblighi pattizi.

Articolo 9

Principio di leale collaborazione

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano all'attuazione della presente Convenzione in uno spirito di leale collaborazione.

2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente Convenzione, in coerenza con i principi di semplificazione ed efficacia degli interventi.

Articolo 10

Revisione della Convenzione

1. Le Parti convengono sul reciproco obbligo di adeguare in modo tempestivo ed efficace la presente Convenzione, attraverso la stipula di atti modificativi o aggiuntivi in conseguenza di sopravvenute modifiche del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, ovvero di osservazioni che riguardino specificamente la Convenzione medesima formulate dai servizi della Commissione europea, a seguito di visite ed accertamenti.

Articolo 11

Informativa e responsabilità sul trattamento dei dati personali

1. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione, le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite alle sole persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
2. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque

momento, presso i recapiti indicati nella Convenzione ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

3. Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
4. Le attività oggetto della presente convenzione implicano, da parte dell'O.I./AC, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ai sensi delle normative sulla protezione dei dati personali vigenti.
5. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, riconosce che l'O.I./AC dispone delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui AGEA è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle suddette disposizioni e pertanto, l'AGEA designa l'Organismo Intermedio quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Articolo 12

Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della vigente normativa.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il foro di ROMA in modo esclusivo e non derogatorio e, più precisamente, il "Tribunale di ROMA".
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle specifiche normative in vigore nelle materie oggetto di accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Autorità Contabile (AGEA)

Per l'O.I. dell'Autorità Contabile
